

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante modifica di varie direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli attestati e dei certificati ivi previsti

(88/665/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che varie direttive comunitarie fissano disposizioni generali concernenti in particolare le procedure di omologazione CEE, di esame CEE di tipo, di controllo CEE e di altre certificazioni CEE; che altre direttive particolari fanno riferimento a queste procedure;

considerando che, nel quadro delle procedure di omologazione CEE e di esame CEE di tipo, sono previste un'informazione reciproca fra Stati membri e/o organismi abilitati ed una notifica alla Commissione degli attestati rilasciati; che un estratto degli attestati deve essere pubblicato anche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che la pubblicazione degli estratti dei certificati e degli attestati nella Gazzetta ufficiale non aumenta considerevolmente la trasparenza in questo campo, essendo già garantita in modo sufficiente con altri mezzi; che pertanto essa non è indispensabile e può essere abolita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le seguenti direttive sono modificate come segue:

1) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190 e C 309 del 5. 12. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 7.

membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/355/CEE ⁽⁴⁾:

Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

2) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE ⁽⁶⁾:

Nell'allegato I il punto 4.1 è soppresso e nel punto 4.3 il riferimento al punto 4.1 è soppresso.

3) Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione ⁽⁷⁾, modificata dalla direttiva 84/47/CEE ⁽⁸⁾:

L'articolo 6, paragrafo 2 è soppresso e nell'articolo 7, paragrafo 1 il riferimento all'articolo 6 è soppresso.

4) Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE:

Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

5) Direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE:

⁽³⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95.